

# Assicurazione caso morte a vita intera

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi  
(DIP aggiuntivo IBIP)



## Prodotto HDI Doppio Valore Contratto rivalutabile (Ramo Assicurativo I)

Data di aggiornamento: 26/01/2026. Il presente DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile.

### Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

### Società

**HDI Assicurazioni S.p.A.** – Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Guglielmo Marconi, n. 25 - 00144 Roma; tel. +39 06 421 031; sito internet: [www.hdiassicurazioni.it](http://www.hdiassicurazioni.it); PEC: [hdi.assicurazioni@pec.hdia.it](mailto:hdi.assicurazioni@pec.hdia.it). Capogruppo del Gruppo Assicurativo HDI Assicurazioni, iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 ammonta a 638,0 milioni di Euro (di cui 227,2 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 410,8 milioni di Euro al comparto Danni). Nel 2024 l'utile d'esercizio è stato pari a 28,4 milioni di Euro (di cui 3,0 milioni di Euro Vita e 25,4 milioni di Euro Danni). Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 206,5%. La relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) è disponibile sul sito internet di HDI al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana.

### Prodotto

Ad integrazione di quanto riportato nel KID, la misura annua minima di rivalutazione garantita opera per tutti gli eventi previsti (decesso e riscatto).



### Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Ad integrazione di quanto riportato nel KID, dopo almeno un anno dalla data di efficacia del contratto, il Contraente può richiedere il riscatto parziale con comunicazione ad HDI. Il riscatto parziale avviene mediante liquidazione della prestazione connessa alle due Gestioni Separate, in proporzione al peso di ciascuna delle componenti sul valore di riscatto totale. Il riscatto parziale può essere esercitato a condizione che il valore residuo complessivo del contratto a seguito dell'esercizio del riscatto parziale non sia inferiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00). Il contratto resta in vigore per il valore residuo.

HDI mette a disposizione i regolamenti delle Gestioni Separate Alfieri e Capitalbank sul sito internet [www.hdiassicurazioni.it](http://www.hdiassicurazioni.it) nella sezione "Gestioni Separate e Fondo Interni".



### Che cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

L'Assicurato che, alla data di firma della proposta, non è residente o domiciliato in Italia o a San Marino e che non ha un'Età Assicurativa compresa tra 18 ed 88 anni.  
Per Età Assicurativa si intende l'età anagrafica, maggiorata di un anno se sono trascorsi più di 6 mesi dall'ultimo compleanno.



### Ci sono limiti di copertura?

Non sono previsti periodi di sospensione o limitazioni della garanzia.



### Quando e come devo pagare?

Il contratto prevede il versamento di un premio unico di importo pari o superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00). Successivamente alla conclusione del contratto, il Contraente può richiedere di effettuare versamenti aggiuntivi di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00). HDI valuta se accettare le proposte di versamento aggiuntivo. Se accettati, i versamenti aggiuntivi vengono imputati al contratto nel giorno di calendario che coincide con il giorno di calendario di efficacia del contratto.

Il Contraente può versare il premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi con:

- assegno intestato ad "HDI Assicurazioni S.p.A." o all'intermediario (specificando in tal caso che il versamento è fatto a tale soggetto "in qualità di intermediario di HDI Assicurazioni S.p.A.") e munito della clausola di non trasferibilità;
- bonifico bancario o postale su conto corrente intestato ad HDI o all'intermediario (specificando in tal caso che il versamento è fatto a tale soggetto "in qualità di intermediario di HDI Assicurazioni S.p.A.");
- altri mezzi di pagamento bancario o postale, mezzi di pagamento elettronico, anche online, senza oneri a carico del cliente.

È inoltre possibile il pagamento del premio, effettuato nella stessa data di liquidazione del capitale proveniente da altra/e polizza/e emessa/e da HDI.

Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Il premio unico, al netto delle spese, viene ripartito tra le due gestioni separate secondo le seguenti percentuali: 70% Alfieri e 30% Capitalbank. L'importo dei versamenti aggiuntivi, al netto delle spese, viene ripartito in funzione del tempo trascorso dalla data di efficacia del contratto, come indicato nella tabella che segue:

Percentuale di ripartizione	Periodo di efficacia del Contratto
70% Alfieri – 30% Capitalbank	Fino al 1° anniversario
60% Alfieri – 40% Capitalbank	Dal 1° anniversario al 2°
50% Alfieri – 50% Capitalbank	Dal 2° anniversario in poi

HDI provvede all'allocazione programmata ai primi due anniversari della data di efficacia del contratto, che consiste nella modifica della ripartizione del Capitale Maturato Complessivo, secondo le percentuali indicate nella seguente tabella:

Percentuale di ripartizione	Anniversario della data di efficacia del Contratto
60% Alfieri – 40% Capitalbank	1°
50% Alfieri – 50% Capitalbank	2°

L'allocazione programmata avviene all'anniversario della data di efficacia del contratto sul Capitale Maturato Complessivo, già rivalutato alla stessa data.

Il Capitale Maturato Complessivo è pari alla somma dei Capitali Maturati nelle due Gestioni Separate. Per ciascuna Gestione Separata, il Capitale Maturato corrisponde al Capitale Investito iniziale rivalutato, cui si sommano, se sono stati fatti versamenti aggiuntivi, i Capitali Investiti relativi a tali versamenti aggiuntivi rivalutati. Il Capitale Investito è pari all'importo di ciascun versamento al netto delle spese di contratto.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle persone fisiche residenti o domiciliate in Italia o a San Marino e alle persone giuridiche con sede legale o secondaria in Italia o a San Marino con un obiettivo di investimento/risparmio che intendono proteggere il capitale beneficiando di una moderata rivalutazione in un orizzonte temporale di lungo periodo.



## Quali sono i costi?

In aggiunta rispetto ai costi indicati nel KID:

- **Costi applicati al rendimento della Gestione Separata**

La misura annua di rivalutazione applicabile per ciascuna Gestione Separata è pari al rendimento annuo di ciascuna Gestione Separata, al netto di una percentuale trattenuta da HDI fissata in funzione decrescente del Valore dell'Accantonamento alla data della rivalutazione considerata, come indicato nella seguente tabella:

Valore dell'accantonamento (importi in Euro)	Percentuale trattenuta
Fino ad Euro 300.000,00	1,20%
Oltre Euro 300.000,00 e fino ad Euro 1.000.000,00	1,00%
Oltre Euro 1.000.000,00	0,80%

Per Valore dell'Accantonamento si intende l'ammontare dei premi versati, tenuto conto degli eventuali riscatti parziali corrisposti.

- **Costi di intermediazione**

Per ciascuna tipologia di costo indicata nel KID, di seguito viene riportata la quota parte percepita in media dagli intermediari.

Tipologia premio	Costi di ingresso	Costi di uscita	Costi di transazione del portafoglio	Altri costi ricorrenti
Premio unico iniziale / versamento aggiuntivo	70%	0%	0%	42%

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>IVASS O CONSOB</b>	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> secondo le modalità indicate su <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su <a href="http://www.consob.it">www.consob.it</a> .
-----------------------	--

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

<b>Arbitro Assicurativo</b>	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. È obbligatorio tentare di risolvere la controversia tramite l'Arbitro Assicurativo o la mediazione prima di potersi rivolgere all'autorità giudiziaria.
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98). È obbligatorio tentare di risolvere la controversia tramite l'Arbitro Assicurativo o la mediazione prima di potersi rivolgere all'autorità giudiziaria.
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato ad HDI.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Non sono previsti sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura fin-net. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: <a href="https://ec.europa.eu/commission/index_it">https://ec.europa.eu/commission/index_it</a> .

## QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

	<p>Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari. Se il Contraente trasferisce la propria residenza in un altro Paese dell'Unione Europea, deve informare HDI entro 30 giorni per permettere una corretta gestione fiscale. Il trattamento fiscale può cambiare in base a future normative e dipende dalla situazione dell'Assicurato e del Beneficiario.</p> <p><b>Imposta sui premi</b> I premi non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni.</p> <p><b>Detraibilità fiscale dei premi</b> I premi versati per questa polizza relativi alla componente di risparmio/investimento non danno diritto a una detrazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).</p> <p><b>Tassazione delle somme corrisposte</b> Per i soggetti persone fisiche, le somme pagate da HDI in caso di riscatto (totale o parziale) sono soggette a un'imposta sostitutiva applicata al rendimento finanziario realizzato (la differenza tra quanto dovuto da HDI e i premi pagati, al netto dei riscatti parziali). Se una quota delle riserve è investita in titoli pubblici o strumenti equivalenti, l'imposta è ridotta attraverso una diminuzione della base imponibile, calcolata in base alla percentuale del patrimonio investito in titoli pubblici o equivalenti rispetto all'ammontare totale dell'attivo. Le somme pagate da HDI in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti da imposta sul reddito delle persone fische (IRPEF) sulla parte relativa al rischio demografico, mentre la restante parte è soggetta a tassazione secondo la normativa vigente. Tali somme non fanno parte dell'eredità e quindi sono esenti dalle imposte sulle successioni. Per i soggetti che esercitano attività d'impresa, invece, le somme percepite concorrono alla formazione del reddito d'impresa e non sono soggette ad imposta sostitutiva.</p> <p><b>Imposta di bollo</b> Questa polizza non è soggetta all'imposta di bollo.</p>
--	--

## Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

<b>Diritto all'oblio oncologico</b>	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet di HDI al seguente link <a href="https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/oblio-oncologico">https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/oblio-oncologico</a> .
<b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b>	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
<b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (RICHIEDERE DI RISCATTO O VERSAMENTO AGGIUNTIVO E MODIFICA BENEFICIARI).**



PAGINA BIANCA